



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Disegno di legge concernente "Disposizioni in materia di pesca".**

### **Testo ddl**

#### **Art. 1**

Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale

1. Al fine di consentire l'omogeneizzazione dei canoni dovuti per le concessioni di pesca e di acquacoltura ed in attuazione dell'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e sentita la Commissione consiliare competente per materia, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate nel demanio regionale.
3. In attesa della determinazione dei canoni di cui al comma 1, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

#### **Art. 2**

**Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne**

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:
  - a) licenza di tipo A, di durata quinquennale, per la pesca professionale;
  - b) licenza di tipo B, di durata quinquennale, per la pesca sportiva da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna;
  - c) licenza di tipo C, di durata trimestrale, per la pesca sportiva da parte dei non residenti in Sardegna.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tesserino rilasciato dalla Regione.
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e sentita la Commissione consiliare competente per materia, sono stabiliti i requisiti da possedere ai fini del rilascio della licenza di pesca di tipo A, le modalità per la relativa verifica, l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale, dovuta a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di stampa della licenza.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo C è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito internet istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.
5. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e sentita la Commissione consiliare competente per materia sono stabiliti l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, e le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.
6. La licenza di pesca non è richiesta:
  - a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o dagli enti locali;
  - b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca.
7. È fatta salva la validità delle licenze di pesca sportiva rilasciate da altre regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, da esibire unitamente alla attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 5.
8. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno validità sul territorio regionale della Sardegna, fermo restando l'obbligo di esibire un documento di identità valido e l'attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 5.
9. È fatta salva la validità delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione Sardegna, fino alla relativa scadenza.

**Art. 3**

**Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale**

1. La regolamentazione della pesca subacquea professionale nel mare territoriale prospiciente la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Regione Sardegna è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e sentita la Commissione consiliare competente per materia.

2. La deliberazione di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

- a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;
- b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;
- c) i divieti e le sanzioni amministrative accessorie;
- d) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli di tutela stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e statale.

**Art. 4**

**Abrogazioni**

1. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).

**Art. 5**

**Norma finanziaria**

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 6**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).